

R.G. 49803/2018



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione 5^a civile

Successivamente il giudice designato per la trattazione del procedimento cautelare,

letto il verbale del procedimento;

esaminati atti e documenti;

sciogliendo la riserva sull'istanza cautelare *ex art. 700 c.p.c.* proposta *ante causam* da Università Popolare degli Studi di Milano (UPM) (c.f. 97447730157) in persona del Presidente Dott. Marco Edgardo Grappeggia con ricorso (su supporto cartaceo) depositato il 30.10.2018;

letta la comparsa di costituzione e risposta depositata (con modalità telematica) in data 24.11.2018 nell'interesse del resistente Ing. Antonio Dellacqua;

disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal resistente con riguardo al solo profilo del foro di cui all'art. 18 c.p.c., alla luce del chiaro insegnamento di Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5456 del 10/3/2014 (<In tema di competenza territoriale l'art. 20 cod. proc. civ. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e quindi anche a quelle di origine extracontrattuale. Ne consegue che il convenuto in una causa per responsabilità aquiliana, il quale eccepisca l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento, tra l'altro, ad entrambi i criteri di collegamento previsti dalla norma - ovvero, quello del *forum commissi delicti* e quello del *forum destinatae solutionis* - dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito



per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità>);

osservato che Università Popolare degli Studi di Milano chiede:

i. “ordinare che l’Ing. Antonio Dellacqua non eserciti e non agisca in nome e per conto dell’UPM, così da eliminare qualsivoglia pregiudizio a carico della Ricorrente, con contestuale fissazione di un termine entro il quale proporre domanda giudiziale per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti dall’UPM, in ragione della condotta tenuta dal sig. Antonio Dellacqua, nonché per il risarcimento di ogni ulteriore danno che dovesse derivare dall’illegittimo ritardo di esecuzione dell’emananda ordinanza”;

ii. “ordinare che l’Ing. Antonio Dellacqua restituisca e/o consegni ad UPM tutti i contratti siglati con gli studenti attualmente in suo possesso”;

considerato che è incontroverso che i rapporti tra le parti (quale che sia la qualificazione giuridica da attribuirsi a essi) siano cessati nel luglio 2018 (comparsa di costituzione e risposta, pag. 5 punto 8 e pag. 7);

osservato che è pure pacifico che, nel luglio 2018, Università Popolare degli Studi di Milano abbia diffidato il Dellacqua dall’*esercitare in nessuna forma e modalità correlata direttamente o indirettamente* a UPM, e dallo spendere il nome di questa (doc. 2 ric.);

ritenuto che alla cessazione dei rapporti negoziali *inter partes* consegue la carenza di titolo abilitante il resistente Antonio Dellacqua all’uso della denominazione della ricorrente e a operare in nome o conto di questa (carenza che il resistente neppure contesta);

osservato che, dal “comunicato universitario” datato 3.9.2018 (doc. 3 ric.) e dalla locandina doc. 4 ric., che il resistente non nega essere a lui riferibili, risulta che il Dellacqua ha, in epoca successiva alla cessazione dei rapporti *inter partes*, fatto uso della denominazione Università Popolare degli Studi di Milano, associandovi il proprio recapito telefonico e segnalando l’apertura di



un nuovo ufficio sito in via Cavriana (Milano), che il resistente medesimo ammette “istituito ... su decisione dello stesso Dellacqua” (comp. risp., pag. 5 punto 5);

osservato che la ricorrente ha altresì fornito prova documentale (*sub* doc. 16) dell’incasso, da parte del Dellacqua, nel periodo successivo alla cessazione dei rapporti con UPM, di pagamenti effettuati dalla Sig.ra Natascha Negri per iscrizione alla Università Popolare degli Studi di Milano;

ritenuto che quanto sopra integri il requisito del *fumus boni iuris* in relazione alla richiesta cautelare *ex art.* 700 c.p.c. riportata al superiore punto *i.*;

ritenuto che ricorra altresì il requisito della residualità della tutela richiesta in via cautelare, non essendo nella fattispecie concedibili misure previste dalle Sezioni II, III e IV del Capo III del codice di procedura civile;

ritenuto che le condotte ascrivibili al resistente siano idonee ad arrecare a UPM pregiudizio, anche da lucro cessante, di difficile quantificazione e prova;

ritenuto che quanto testé osservato integri il requisito del pericolo di pregiudizio imminente (essendo le condotte recenti, anche successive alla diffida inviata al Dellacqua da UPM) e irreparabile (attese le predette difficoltà di quantificazione e prova) posto dall’art. 700 c.p.c.;

ritenuto che l’inibitoria richiesta in via cautelare dalla ricorrente sia *strumentale* al contenimento dei danni di cui la medesima ha preannunciato di voler chiedere risarcimento in futuro giudizio di merito;

ritenuto che l’ulteriore istanza cautelare di UPM, di cui al superiore punto *ii.*, non possa invece essere accolta, attesa la genericità dell’indicazione dei documenti di cui la ricorrente intende ottenere la restituzione;



considerato che, a norma dell'art. 669 *octies* co. 6 e 7 c.p.c., non deve essere assegnato termine per l'inizio di giudizio di merito, e deve provvedersi sulle spese del procedimento cautelare;

visti gli artt. 700, 669 *ter* e 669 *octies* co. 6 e 7, 91 c.p.c.;

P.Q.M.

il giudice del Tribunale di Milano – Sezione 5^a civile, in parziale accoglimento dell'istanza cautelare proposta da Università Popolare degli Studi di Milano (UPM),

inibisce

ad Antonio Dellacqua (c.f. DLL NTN 58D14 L872M) di svolgere ogni e qualsiasi attività in nome e per conto di Università Popolare degli Studi di Milano (UPM), nonché ogni e qualsiasi utilizzo della denominazione di questa;

condanna

Antonio Dellacqua a rifondere a UPM le spese del presente procedimento cautelare, liquidate in € 4.212,00 per compensi, da maggiorarsi di 15% per rimborso forfettario spese generali e 4% CPA.

Manda la Cancelleria a comunicare il presente provvedimento alle parti costituite.

Milano, 2.1.2019.

Il giudice

Andrea Manlio Borrelli

